



Copia informatica ad uso amministrativo

ORDINANZA DEL SINDACO
Registro Generale n. 23 del 01-04-2020

**OGGETTO: MISURE TEMPORANEE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA
"CORONA VIRUS" - CHIUSURA DI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI**

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: *"A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"*;

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 9 marzo 2020, con il quale le misure di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2020 sono state estese a tutto il territorio nazionale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio del Comune di Sona;

Dato atto che nel D.P.C.M. 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *"di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"*;

Considerato che lo stesso D.P.C.M. pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del D.P.C.M. citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

Richiamato il D.P.C.M. del 01.04.2020 che proroga le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 fino al 13.04.2020;

Ritenuto quindi di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico di tutti i parchi pubblici, giardini e aree verdi comunali comprese le aree cani e le aree pubbliche attrezzate con giochi per bambini;

Richiamato il comma 4 dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge"*;

ORDINA

dal giorno 1 aprile 2020 sino al giorno 13 aprile 2020 incluso, la chiusura al pubblico di tutti i parchi pubblici, giardini e aree verdi comunali comprese le aree cani e le aree pubbliche attrezzate con giochi per bambini.

Saranno consentiti, da parte di ditte/associazioni autorizzate dal Comune, esclusivamente lavori urgenti di manutenzione e lavori di manutenzione ordinaria ritenuti necessari al fine di mantenere funzionali le aree, quali in via esemplificativa e non esaustiva la manutenzione degli impianti e lo sfalcio dell'erba.

Dà ATTO

Che la presente ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza Sindacale n. 18 del 13.03.2020;

DISPONE

la trasmissione in copia a:

- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona
- Polizia Locale di Sona
- Stazione Carabinieri di Sommacampagna;
- alle associazioni e gruppi che curano la manutenzione di parchi ed aree verdi comunali

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa

IL SINDACO

F.to MAZZI GIANLUIGI

(firma apposta digitalmente sull'originale documento
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)